

sostanzialmente equiparabili, e che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito", per cui l'accento viene posto, a partire dal singolo credito, sullo stato complessivo del soggetto affidato,

- rilevato che sulla situazione economica complessiva della ricorrente la Banca resistente non avanza alcuna perplessità o dubbio, così dando conferma che il significato della segnalazione riguarda in realtà la contestazione della ricorrente sulla gestione degli affidamenti da parte della medesima Banca, e non la difficoltà di recupero di quei crediti;
- ritenuto pertanto che sussiste il *fumus* relativo ad un comportamento inadempiente, e quindi ad una responsabilità contrattuale della resistente, nell'ambito di rapporti contrattuali in essere con la ricorrente;
- ritenuto, altresì, sussistente l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, in quanto dalla segnalazione alla Centrale dei rischi derivano certamente conseguenze pregiudizievoli nei rapporti con gli altri istituti di credito, tali da compromettere lo svolgimento dell'attività della società ricorrente poiché la segnalazione rende estremamente difficile, di fatto, la concessione di qualsiasi forma di credito da parte di altri istituti, stante la funzione di tutela del sistema creditizio assolta dal servizio della Centrale rischi, avendo, a prova di ciò, la fornito dimostrazione della revoca di un affidamento bancario da parte dell'Istituto San Paolo di Torino;

P.Q.M

Visti gli artt. 669 bis e segg., 700 c.p.c.;

- ordina al , Filiale di di sospendere con effetto immediato la segnalazione in danno della , presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, in relazione ai c/c n. e ;
- fissa il termine di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma, 1.8.1998

Il G.D.

Maur. Ruliani

F.A.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 5-8-98
C.N.
IL COORDINATORE DI CANCELLERIA
DI ROMA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione Copie - Autentiche

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. *Riviepi*.....

Roma, li 7 AGO. 1998



IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

[Handwritten signature in blue ink]